

**ALLEGATO
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001**

Dana Motion Systems Italia Srl

**I REATI PRESUPPOSTO
DELLA RESPONSABILITA'
DELL'ENTE**

LA TABELLA DEI REATI

La seguente tabella riporta una sintetica descrizione dei reati presupposto richiamati dal D.Lgs. 231/2001 ritenuti rilevanti per Dana Motion Systems Italia Srl.

A lato dei singoli reati presupposto sono riportate le sanzioni pecuniarie (nei loro minimi e massimi edittali) e la durata delle sanzioni interdittive eventualmente applicabili, previste dal D.Lgs 231/2001.

Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico	Sanzioni	
	Pecuniarie	Interdittive
<p>Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)</p> <p>Tale reato può realizzarsi qualora taluno, con artifizii o raggiri, inducendo un altro soggetto in errore, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno dello Stato o di un altro ente pubblico</p>		<p>Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio;
<p>Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)</p> <p>Il reato di frode informatica si configura nell'ipotesi in cui un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico</p>	<p>Fino a 500 quote</p> <p>Da 200 a 600 quote se profitto di rilevante entità, ovvero se il danno derivato è di particolare gravità</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati Articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016	Sanzioni	
	Pecuniarie	Interdittive
<p>Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)</p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p>	<p>Fino a 400 quote</p>	<p>Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi
<p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)</p> <p>La condotta consiste nell'introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero trattenervisi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo</p>	<p>Da 100 a 500 quote</p>	<p>Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi		

Art. 24- <i>bis</i> Delitti informatici e trattamento illecito di dati Articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016	Sanzioni	
	Pecuniarie	Interdittive
<p>informatici (art. 635-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>Il reato si configura qualora taluno distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui</p>		<p>commissione dell'illecito;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
<p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Il reato si configura qualora taluno, mediante le condotte di cui all'articolo 635-<i>bis</i> c.p. ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento</p>		
<p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-<i>quinquies</i> c.p.)</p> <p>Se il fatto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è aumentata</p>		
<p>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma</p> <p>I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.</p> <p>Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:</p> <p>1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;</p> <p>2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p>3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.</p>	Da 100 a 500 quote	<p>Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare,	Da 100 a 500	Per un periodo non inferiore a

Art. 24- <i>bis</i> Delitti informatici e trattamento illecito di dati Articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016	Sanzioni	
	Pecuniarie	Interdittive
<p>impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art 617-quinquies c.p.)</p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater..</p>	quote	<p>tre mesi e non superiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>
<p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>La condotta consiste nel procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque nel fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno</p>	Fino a 300 quote	<p>Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
<p>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-<i>quinquies</i> c.p.)</p> <p>Il reato si configura qualora taluno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.</p>		

Art. 24- <i>ter</i> Delitti di criminalità organizzata Articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015	Sanzioni	
	Pecuniarie	Interdittive
<p>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</p> <p>Le condotte che qualificano la fattispecie incriminatrice sono rispettivamente quella di partecipazione, da un lato, e quelle di promozione, costituzione e organizzazione, dall'altro lato, di un'associazione allo scopo di commettere più delitti.</p> <p>Perché sussista il reato di associazione a delinquere è necessario che all'associazione partecipino un minimo di tre persone</p>	Da 300 a 800 quote	<p>Per una durata non inferiore ad un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio delle attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
<p>Associazione per delinquere (art. 416 c.p. VI comma)</p> <p>Il sesto comma dell'articolo 416 c.p. prevede un regime sanzionatorio più severo per l'ipotesi in cui l'associazione sia finalizzata al compimento dei reati di "riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù" (articolo 600 c.p.), "tratta di persone" (articolo 601 c.p.), "traffico di organi prelevati da persona vivente" (articolo 601-<i>bis</i> c.p.), "acquisto e alienazione di schiavi" (articolo 602 c.p.), nonché alla violazione delle "disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e nuove norme sulla condizione dello straniero" (articolo 12, comma 3-<i>bis</i>, D.Lgs. n. 286/1998) e agli articoli 22,</p>	Da 400 a 1000 quote	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per

Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata Articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015	Sanzioni	
	Pecuniarie	Interdittive
<p>commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della Legge 1° aprile 1999, n. 91, relativi alle disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.</p> <p>A tale proposito, l'articolo 24-ter, D.lgs. 231/2001, in coerenza con il comma in esame, prevede sanzioni pecuniarie di maggiore importo per l'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto dell'ente, nell'interesse o vantaggio di questo, commetta uno dei reati presupposto espressamente richiamati dall'articolo 416, comma 6, c.p</p>		<p>ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)</p> <p>Tale fattispecie incrimina chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Inoltre, la norma punisce coloro che promuovono, dirigono od organizzano l'associazione</p>		<p>Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D. Lgs. 231/2001</p>

Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione Articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019		
	Pecuniarie	Interdittive
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)</p> <p>La condotta tipica del reato di corruzione consiste nell'offerta o nella promessa ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità in relazione all'esercizio della sua funzione, ovvero per compiere o aver compiuto, omettere o aver omesso, ritardare o aver ritardato atti del proprio ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai propri doveri di ufficio</p>	Fino a 200 quote	Nessuna
<p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)</p> <p>La condotta tipica del reato di corruzione consiste nell'offerta o nella promessa ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità in relazione all'esercizio della sua funzione, ovvero per compiere o aver compiuto, omettere o aver omesso, ritardare o aver ritardato atti del proprio ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai propri doveri di ufficio</p>		

Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione Articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019	Pecuniarie	Interdittive
	<p>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione (art. 322, comma 1 e 3, c.p.)</p> <p>Sono applicabili al corruttore le pene specificamente previste agli articoli 321 e 322, 1° e 2° comma, c.p., sia nell'ipotesi in cui il reato di corruzione sia stato effettivamente consumato attraverso la promessa o dazione di denaro od altra utilità, sia nell'ipotesi in cui il reato sia rimasto nella fase del tentativo, non avendo il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio accettato tale promessa od offerta</p> <p>Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)</p> <p>La condotta incriminata si configura qualora taluno, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (art. 346-bis, primo comma, c.p.).</p> <p>È altresì punito colui che indebitamente dà o promette denaro o altra utilità al suddetto mediatore</p>	
<p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)</p> <p>La condotta tipica del reato di corruzione consiste nell'offerta o nella promessa ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità in relazione all'esercizio della sua funzione, ovvero per compiere o aver compiuto, omettere o aver omesso, ritardare o aver ritardato atti del proprio ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai propri doveri di ufficio</p> <p>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione (art. 322, comma 2 e 4, c.p.)</p> <p>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio a omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri</p> <p>Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. (art. 322-bis c.p.)</p> <p>Le sanzioni previste per i summenzionati articoli di applicano anche nei casi in cui tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate nell'art. 322-bis c.p.</p>	<p>Da 200 a 600 quote</p>	<p>Per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da un Soggetto Apicale e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da un Soggetto Sottoposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio delle attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la pubblica

Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione Articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019	Sanzioni	
	Pecuniarie	Interdittive
<p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)</p> <p>La condotta tipica del reato di corruzione consiste nell'offerta o nella promessa ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità in relazione all'esercizio della sua funzione, ovvero per compiere o aver compiuto, omettere o aver omesso, ritardare o aver ritardato atti del proprio ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai propri doveri di ufficio</p> <p>Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. (art. 322-bis c.p.)</p> <p>Le sanzioni previste per i summenzionati articoli di applicano anche nei casi in cui tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate nell'art. 322-bis c.p.</p>	Da 300 a 800 quote	<p>amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Art. 25-ter Reati societari aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n. 38/2017	Sanzioni	
	Pecuniarie	Interdittive
<p>False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)</p> <p>Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>Fatti di lieve entità (art 2621 bis c.c.) (False comunicazioni sociali)</p> <p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.</p> <p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</p>	<p>Da 200 a 400 quote</p> <p>Da 100 a 200 quote</p>	Nessuna

Art. 25-ter Reati societari aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n. 38/2017	Sanzioni	
	Pecuniarie	Interdittive
<p>Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)</p> <p>La norma in esame punisce gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali</p>		
<p>Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)</p> <p>La fattispecie si realizza nel momento in cui gli amministratori, nonostante non ricorra alcuna delle legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale legislativamente tipizzate, restituiscono - anche simulatamente - i conferimenti ai soci ovvero li liberano dall'obbligo di eseguire i conferimenti</p>		
<p>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)</p> <p>La norma punisce gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</p> <p>Inoltre, la norma in esame punisce gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</p> <p>Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto</p>	Da 200 a 360 quote	
<p>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)</p> <p>L'articolo 2627 c.c. punisce un reato proprio degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.</p> <p>La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato</p>	Da 200 a 260 quote	
<p>Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)</p> <p>La norma punisce gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.</p> <p>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato</p>	Da 300 a 660 quote	
<p>Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)</p> <p>La norma in esame punisce l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma. c.c. (i.e. l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale; se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile)</p>	Da 400 a 1000 quote	

Art. 25-ter Reati societari aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n. 38/2017	Sanzioni	
	Pecuniarie	Interdittive
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) La norma punisce gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione	Da 200 a 360 quote	
Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.) La condotta sanzionata è quella posta in essere da chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti privati, nonché a coloro che nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercitano funzioni direttive diverse da quelle proprie dei precedenti soggetti e a coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno di tali soggetti, affinché compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà	Da 400 a 600 quote	Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni: <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis) L'articolo 2635-bis sanziona le condotte di corruzione tra privati di cui all'articolo 2635, comma 3, c.c. qualora l'offerta o la promessa non venga accettata	Da 200 a 400 quote	
Illecita influenza sull'assemblea (art 2636 c.p.) Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	Da 300 a 600 quote	
Aggiotaggio (art 2637 c.p.) Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.	Da 400 a 1000 quote	

Art. 25-ter Reati societari aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n. 38/2017	Sanzioni	
	Pecuniarie	Interdittive
<p>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)</p> <p>Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso esclusivamente da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società, enti e soggetti sottoposti per le legge alla Autorità Pubbliche di Vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette Autorità previste per legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.</p> <p>Inoltre, l'articolo 2638 c.c. punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette Autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni</p>	Da 400 a 800 quote	Nessuna

Art. 25-quater Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali aggiunto dalla L. n. 7/2003	Sanzioni	
	Pecuniarie	Interdittive
<p>Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)</p> <p>L'articolo 270-bis c.p. punisce, oltre alla partecipazione ad associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, anche qualsiasi forma di promozione, costituzione, organizzazione, direzione o finanziamento di tali associazioni.</p> <p>Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale</p>	<p>Da 200 a 700 quote se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni</p> <p>Da 400 a 1000 quote se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo</p>	<p>Per una durata non inferiore ad un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

Art. 25- <i>quater</i> Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali aggiunto dalla L. n. 7/2003	Sanzioni	
	Pecuniarie	Interdittive
		<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di agevolare o consentire la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D. Lgs. 231/2001</p>

Art. 25- <i>quinqies</i> Delitti contro la personalità individuale aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L. n. 199/2016	Sanzioni	
	Pecuniarie	Interdittive
<p>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>L'articolo 603-<i>bis</i> c.p. punisce chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. <p>Il legislatore ha previsto i seguenti c.d. indici di sfruttamento che supportano il Giudice nello stabilire se il lavoratore sia sottoposto a sfruttamento: (a) la corresponsione di retribuzioni in modo reiterato e palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale; (b) la corresponsione di retribuzioni in modo reiterato e palesemente sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; (c) la violazione in modo reiterato della normativa relativa agli orari di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; (d) la violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; (e) la sottoposizione dei lavoratori a condizioni di lavoro degradanti; (f) la sottoposizione dei lavoratori a metodi di sorveglianza degradanti; (g) la sottoposizione dei lavoratori a situazioni alloggiative degradanti</p>	Da 400 a 1000 quote	<p>Per un periodo non inferiore a un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale

Art. 25- <i>quinquies</i> Delitti contro la personalità individuale aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L. n. 199/2016	Sanzioni	
	Pecuniarie	Interdittive
		revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 25- <i>quinquies</i> D.Lgs. 231/2001, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001

Art. 25- <i>septies</i> Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro aggiunto dalla L. n. 123/2007 e modificato dalla L. n. 3/2018	Sanzioni	
	Pecuniarie	Interdittive
Omicidio colposo (art. 589 c.p.) Il reato di omicidio colposo si configura per il fatto di aver cagionato, per colpa, la morte di una persona. Il secondo comma dell'articolo 589 c.p. prevede un regime sanzionatorio più severo per l'ipotesi in cui il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. A tale proposito, l'articolo 25- <i>septies</i> , D.lgs. 231/2001, in coerenza con il secondo comma della norma in esame, prevede sanzioni pecuniarie di maggiore importo per l'ipotesi in cui il delitto di cui all'articolo 589 c.p. sia commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.	1000 quote se l'omicidio derivi dalla violazione dell'art. 55 comma 2, TUS Da 250 a 500 quote se derivi dalla violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a ad un anno: • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico

Art. 25- <i>septies</i> Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro aggiunto dalla L. n. 123/2007 e modificato dalla L. n. 3/2018	Sanzioni	
	Pecuniarie	Interdittive
		servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.) Il reato di lesioni personali colpose di cui al comma 3 dell'articolo 590 c.p. si configura per il fatto di aver cagionato, per colpa, una lesione personale grave o gravissima, commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro	Fino a 250 quote	Per un periodo non superiore a sei mesi: • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Art. 25- <i>octies</i> Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014; modificato dal D. Lgs n. 195/2021	Sanzioni	
	Pecuniarie	Interdittive
Ricettazione (art. 648 c.p.) L'articolo in esame punisce colui che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.	Da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i	Per un periodo non superiore ai due anni: • Interdizione dall'esercizio

Art. 25-<i>octies</i> Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014; modificato dal D. Lgs n. 195/2021	Sanzioni	
	Pecuniarie	Interdittive
<p>La fattispecie di reato della ricettazione richiede, pertanto, l'esistenza di un reato presupposto da cui provengano il denaro o le cose oggetto di successiva ricettazione. L'autore del reato non deve inoltre essere concorso nel reato presupposto, intervenendo solo successivamente per reimmettere il bene in circolazione</p> <p>Riciclaggio (art. 648-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>L'articolo 648-<i>bis</i> c.p. punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o contravvenzione grave, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa</p> <p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-<i>ter</i> c.p.)</p> <p>L'articolo 648-<i>ter</i> c.p. punisce la condotta di colui che impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da reato (delitto o contravvenzione grave).</p> <p>La fattispecie di reato in esame risponde ad una duplice finalità:</p> <p>(i) impedire che il denaro di provenienza illecita venga trasformato in denaro pulito;</p> <p>(ii) assicurarsi che il capitale, pur trasformato in denaro pulito, non possa trovare un legittimo impiego.</p> <p>Autoriciclaggio (art. 648-<i>ter.1</i> c.p.)</p> <p>Del delitto in esame risponde chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto anche colposo o una contravvenzione grave:</p> <p>(i) sostituisce il bene provento di delitto con altro;</p> <p>(ii) trasferisce, che consiste nella mutazione della titolarità giuridica del bene provento del reato;</p> <p>(iii) impiega in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, inteso come qualsiasi forma di re-immissione delle disponibilità di provenienza delittuosa nel circuito economico legale.</p> <p>Le suddette condotte dovranno essere realizzate in modo da ostacolare la tracciabilità del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza illecita. Il reato di autoriciclaggio è, pertanto, un reato "proprio", in quanto è punibile ai sensi dell'articolo 648-<i>ter.1</i> c.p., colui che occulta direttamente i proventi del delitto che egli stesso ha commesso o concorso a commettere. Non è peraltro punibile chi destina i beni di provenienza illecita procuratisi al mero utilizzo o al godimento di natura meramente personale</p>	beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, da 400 a 1000 quote	<p>delle attività;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Art. 25-<i>octies.1</i> Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante aggiunto da D.Lgs n. 184/2021	Sanzioni	
	Pecuniarie	Interdittive
<p>Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-<i>ter</i> c.p.)</p> <p>Questo articolo sanziona la condotta di chi utilizza fraudolentemente carte di credito o altri strumenti di pagamento anche virtuali, intesi in senso ampio come mezzi idonei ad acquistare beni o servizi o a prelevare denaro. Si tratta di un reato che da un lato tutela il singolo titolare dello strumento utilizzato, mentre dall'altro rispecchia la necessità di garantire protezione per la fede pubblica e i mercati finanziari ove vengono operate transazioni economiche.</p> <p>Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi</p>	Da 300 a 800 quote	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio delle attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
	Sino a	

<p>informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)</p> <p>La fattispecie in oggetto è volta ad impedire la commissione dei reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante. Infatti, in essa si prevede un'anticipazione della risposta sanzionatoria ad un momento precedente l'indebito utilizzo o la falsificazione, vale a dire quello della produzione o diffusione o della messa a disposizione in qualunque forma per sé od altri, di dispositivi, programmi o apparecchiature che consentono di svolgere tali condotte.</p>	500 quote	<ul style="list-style-type: none"> ● Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ● Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ● Divieto di pubblicizzare beni o servizi
--	-----------	--

Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore aggiunto dalla L. n. 99/2009	Sanzioni	
	Pecuniarie	Interdittive
<p>Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1 lett. a-bis, e comma 3, legge n. 633/1941)</p> <p>Il comma 1, lettera a-bis), dell'articolo in commento punisce colui che, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.</p> <p>Il terzo comma dell'articolo 171 della LdA punisce colui che pone in essere una delle seguenti condotte sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore:</p> <p>a) riproduzione, trascrizione, recitazione in pubblico, diffusione, vendita o messa in vendita o altrimenti in commercio o introduzione e messa in circolazione nello Stato;</p> <p>b) messa a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere;</p> <p>c) rappresentazione, esecuzione o recitazione in pubblico o diffusione, con o senza variazioni od aggiunte;</p> <p>d) compimento di fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste dalla LdA;</p> <p>e) riproduzione di un numero di esemplari o esecuzione o rappresentazione di un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;</p> <p>f) ritrasmissione su filo o per radio o registrazione in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi</p> <p>Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge</p>	Fino a 500 quote	<p>Per una durata non superiore ad un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio delle attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Art. 25- <i>novies</i> Delitti in materia di violazione del diritto d'autore aggiunto dalla L. n. 99/2009	Sanzioni	
	Pecuniarie	Interdittive
<p>n.633/1941 comma 1) L'articolo in esame punisce colui che, abusivamente, duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla società italiana degli autori ed editori (SIAE).</p> <p>Inoltre, è punito colui che, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati</p> <p>Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter, legge n. 633/1941)</p> <p>La norma in esame punisce chiunque, a fini di lucro e per uso non personale:</p> <ol style="list-style-type: none"> abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle precedenti lettere a) e b); detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi 		

Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore aggiunto dalla L. n. 99/2009	Sanzioni	
	Pecuniarie	Interdittive
<p>della LdA, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e. in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f. introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;</p> <p>g. fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h. abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p> <p>È inoltre punito, ai sensi della norma in esame, colui che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; 2) a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; 3) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal precedente capoverso; 4) promuove o organizza le attività illecite di cui al precedente capoverso 		

Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria aggiunto dalla L. n. 116/2009	Sanzioni	
	Pecuniarie	Interdittive
<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)</p> <p>La norma in esame punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere</p>	Fino a 500 quote	Nessuna

Art. 25-undecies Reati ambientali aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015 e modificato dal D.Lgs. n. 21/2018	Sanzioni	
	Pecuniarie	Interdittive
<p>Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)</p> <p>È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p> <p>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata</p>	Da 250 a 600 quote	<p>Per un periodo non superiore a ad un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione , salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
<p>Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)</p> <p>Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo</p>	Da 200 a 500 quote	Nessuna
<p>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 3 e 5 T.U.A.)</p> <p>L'articolo 256 T.U.A. rappresenta la norma principale in materia di gestione dei rifiuti.</p> <p>Nello specifico, tale norma sanziona chiunque:</p> <p>a) effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;</p> <p>b) realizza o gestisce una discarica non autorizzata ovvero una discarica destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;</p> <p>c) effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;</p> <p>d) effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi</p>	<p>Art. 256, comma 3, TUA:</p> <p>- prima parte: da 150 a 250 quote.</p> <p>- -seconda parte: da 200 a 300 quote.</p> <p>Art.256 comma 5 TUA: da 150 a 250 quote</p>	<p>Limitatamente all'articolo 256 comma 3 secondo periodo e comma 5:</p> <p>Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a ad un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni

Art. 25-undecies Reati ambientali aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015 e modificato dal D.Lgs. n. 21/2018	Sanzioni	
	Pecuniarie	Interdittive
		funzionali alla commissione dell'illecito <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, T.U.A.) L'articolo 258, comma 4, secondo periodo, T.U.A. punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e colui che fa uso di un certificato falso durante il trasporto	Da 150 a 250 quote	Nessuna

Art. 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla L. n. 161/2017	Sanzioni	
	Pecuniarie	Interdittive
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998) È punita la condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato richiesto nei termini di legge il rinnovo), revocato o annullato, nel caso in cui i soggetti occupati siano più di tre, ovvero si tratti di minori in età non lavorativa, o infine siano sottoposti ad altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento	Da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro	Nessuna

Art. 25-terdecies Razzismo e xenofobia aggiunto dalla Legge n. 167/2017 e modificato dal D.Lgs. n. 21/2018	Sanzioni	
	Pecuniarie	Interdittive
Reato di razzismo e xenofobia (art. 3, comma 3-bis, L. 13 ottobre 1975, n. 654) È punita ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla	Da 200 a 800 quote	Per una durata non inferiore a un anno: <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o

Art. 25-terdecies Razzismo e xenofobia aggiunto dalla Legge n. 167/2017 e modificato dal D.Lgs. n. 21/2018	Sanzioni	
	Pecuniarie	Interdittive
violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondandosi in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232		<ul style="list-style-type: none"> • revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Art 25-quinquesdecies Reati Tributari aggiunto dalla L. n. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. n. 75/2020	Sanzioni	
	Pecuniarie	Interdittive
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) La norma sanziona chiunque indica elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni dei redditi o relative all'imposta sul valore aggiunto, al fine di evadere tali imposte, ricorrendo a fatture o documenti per dimostrare operazioni inesistenti registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti come prova per l'amministrazione finanziaria.	Fino a 500 quote comma 1, fino a 400 quote comma 2bis	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000) È sanzionata la condotta di chi compie azioni simulate o si avvale di documenti falsi o altri mezzi decettivi per ostacolare l'accertamento ed indurre in errore l'amministrazione finanziaria indicando in una delle dichiarazioni relative ai redditi o all'imposta sul valore aggiunto elementi attivi inferiori o elementi passivi superiori agli effettivi, ovvero crediti e ritenute fittizie, quando vengono superate le soglie di riferimento indicate dalla norma.	Fino a 500 quote	
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000) È punito chi, per consentire a terzi l'evasione delle imposte, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni mai avvenute. Più fatture/documenti emessi nel medesimo periodo di imposta costituiscono un solo reato.	Fino a 500 quote comma 1, fino a 400 quote comma 2bis	
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)	Fino a 400 quote	

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, viene punito chiunque, per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, occulti o distrugga le scritture contabili o i documenti che devono essere obbligatoriamente conservati per impedire i controlli dell'amministrazione finanziaria.		
<p>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)</p> <p>La norma sanziona chi, per sottrarsi al pagamento delle imposte o di interessi o sanzioni ad esse connessi che superino i cinquantamila euro, compia atti sul proprio patrimonio che rendano inefficaci le procedure di riscossione coattiva.</p> <p>È altresì sanzionato chi per ottenere il pagamento parziale di tributi e accessori, indichi elementi fittizi nella procedura di transazione fiscale.</p>		
<p>Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)</p> <p>È punito chi, essendovi tenuto, non presenta una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto al fine di evadere il pagamento di tali imposte, quando l'evasione superi i cinquantamila euro. La stessa soglia è prevista per la condotta di chi non presenta la dichiarazione di sostituto d'imposta, con riguardo alle ritenute non versate.</p> <p>Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro i 90 giorni dalla scadenza dei termini o non sottoscritta o non redatta sugli appositi moduli.</p>		
<p>Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)</p> <p>Viene sanzionato chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti per importi superiori a cinquantamila euro.</p>		
<p>Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)</p> <p>Punisce il soggetto che indichi in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, al fine di evadere tali imposte, elementi passivi superiori o fittizi od elementi attivi inferiori a quelli reali. La norma individua condizioni di efficacia e specifiche soglie di rilevanza per le condotte indicate.</p>	Fino a 300 quote	

Art 25-sexiesdecies Contrabbando aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020	Sanzioni	
	Pecuniarie	Interdittive
<p>Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)</p> <p>Sono sanzionati: l'introduzione o l'esportazione di merci in violazione della normativa, lo scarico o il deposito di merci estere nello spazio tra frontiera e dogana, l'occultamento di merci estere tra altre per sottrarle alla visita doganale, l'asportazione di merce estera dagli spazi doganali senza aver pagato o garantito il pagamento dei relativi diritti.</p>	Fino a 200 quote. Quando i diritti di confine dovuti superano i centomila euro fino a 400 quote.	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di
<p>Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)</p> <p>La condotta rilevante è quella del capitano di nave che introduce per il lago Maggiore e il lago di Lugano merci estere senza presentarle alla dogana nazionale più vicina al confine, o che, senza espressa autorizzazione della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano privi di dogane, si avvicina alle sponde nazionali o getta l'ancora o comunque si mette in contatto con il territorio doganale per agevolare lo sbarco e l'imbarco di merci, salvo</p>		

<p>casi di forza maggiore. E' sanzionato anche l'occultamento di merce estere nella nave.</p>		<p>quelli già concessi;</p>
<p>Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)</p> <p>Reato tipico del comandante della nave che trasportando merci estere e senza permesso della dogana, salvi i casi di forza maggiore, rasenti il lido o getti l'ancora o stia alla cappa; che approdi ove non si trovano dogane o sbarchi in violazione delle norme specifiche; che trasporti merce senza manifesto; che non abbia a bordo le merci che dovrebbe avere secondo i documenti doganali; che trasporti merci da una dogana all'altra senza bolla di cauzione e con nave di stazza inferiore a cinquanta tonnellate; che su nave di stazza inferiore a cinquanta tonnellate abbia imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale. E' altresì sanzionato l'occultamento di merce per sottrarla alla visita doganale.</p>		<p>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>
<p>Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)</p> <p>Il reato sanziona alcune condotte del comandante di aeromobile, segnatamente, quando trasporta merci senza manifesto quando è necessario, quando non ha a bordo le merci estere che dovrebbe vi si dovrebbero trovare, quando trasporta merci dall'approdo senza compiere le operazioni doganali, quando non denuncia di aver atterrato fuori di un aeroporto doganale entro breve termine. Si considera introdotto in contrabbando tanto il carico quanto l'aeromobile. Anche il getto dall'aereo in volo di merci estere o il loro nascondimento al fine di sottrarle alla visita doganale è sanzionato.</p>		
<p>Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)</p> <p>Il reato sanziona la costituzione nei territori extra-doganali di depositi di merci estere soggette a diritti di confine sia senza che la stessa sia stata autorizzata permesso, o quando le dimensioni del deposito siano superiori rispetto a quelle consentite.</p>		
<p>Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)</p> <p>La norma sanziona la destinazione o l'uso della merce importata per scopi diversi rispetto a quelli per i quali sono state concesse riduzioni sui diritti.</p>		
<p>Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)</p> <p>È punito chi, essendo concessionario di un deposito, vi mantiene merce estera di cui è stata omessa la dichiarazione d'introduzione prescritta o che non è stata assunta in carico nei registri di deposito.</p>		
<p>Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)</p> <p>La condotta rilevante per questa fattispecie consiste nell'introduzione nel territorio italiano di merce estera in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.</p>		
<p>Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)</p> <p>È punito chiunque usa mezzi fraudolenti per ottenere la restituzione non dovuta di diritti per l'importazione di materie prime impiegate nella produzione di merci nazionali destinate all'esportazione.</p>		
<p>Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)</p> <p>È punita la manipolazione artificiosa o fraudolenta di merce nelle</p>		

operazioni di importazione ed esportazione temporanee o nelle operazioni di reimportazione e riesportazione, eseguita per sottrarre dette merci al pagamento dei diritti dovuti.		
Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973) La norma punisce ogni altra condotta, non rientrante nei casi previsti dagli articoli precedenti, di chi sottrae merci al pagamento dei diritti di confine per esse dovuti.		
Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973) Sono previste aggravanti nei casi in cui i delitti di contrabbando siano commessi ricorrendo a mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Le pene sono aumentate se i colpevoli utilizzano armi o sono sorpresi in possesso di armi; se i colpevoli siano in tre o più ed in condizioni tali da ostacolare l'intervento degli organi di polizia; se il reato è commesso con altro contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; quando il responsabile sia associato ed il delitto commesso sia tra quelli per commettere i quali l'associazione è stata costituita; quando i diritti evasi superano i centomila euro.		

Art 25-septiesdecies Delitti contro il patrimonio culturale aggiunto dalla L. n. 22/2022	Sanzioni	
	Pecuniarie	Interdittive
Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.) È punito chi si impossessa del bene culturale altrui, sottraendolo a chi lo detiene, o del bene dello Stato in quanto rinvenuto in fondali marini o nel sottosuolo, al fine di trarne profitto. Si applicano le circostanze previste per il delitto di furto ed è previsto altresì un aggravio di pena per chi ha sottratto i beni rinvenuti nei fondali o nel sottosuolo essendo in possesso dell'autorizzazione a fini di ricerca.	Da 400 a 900 quote	Per un periodo non superiore a due anni: <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.) Fuori dei casi di concorso nel reato è punito chi, per fini di profitto, riceve od occulta beni culturali provenienti da delitto o si intromette per farli acquistare, ricevere od occultare ad altri, anche nel caso in cui l'autore del delitto da cui provengono i beni non è punibile.		
Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.) È sanzionata la formazione di una scrittura privata falsa, anche solo in parte, così come l'alterazione o la soppressione di una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, per far apparire lecita la provenienza di tali beni. Anche il mero uso di tale scrittura è sanzionato.		
Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.) È punito chi immette sul mercato o aliena beni culturali senza l'autorizzazione prescritta; chi, essendovi tenuto, non presenta entro trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o detenzione di tali beni; chi aliena i beni culturali soggetti a prelazione e consegna i beni in questione prima che sia spirato il termine di sessanta giorni dalla ricezione della denuncia di trasferimento.	Da 100 a 400 quote	
Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.) La norma sanziona la condotta di chi faccia propri i beni culturali di cui abbia il possesso a qualsiasi titolo (con l'aggravante del possesso	Da 200 a 500 quote	Divieto di pubblicizzare beni o servizi

per deposito necessario) per trarne un profitto ingiusto per se od altri.		
Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.) Fuori dei casi di concorso nel reato di ricettazione o di riciclaggio di beni culturali è punito chi importa beni culturali provenienti da altro delitto o rinvenuti in ricerche svolte senza l'autorizzazione ove questa sia richiesta dallo stato in cui sono rinvenuti o se sono esportati in violazione delle norme locali.		
Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518- undecies c.p.) È punito il trasferimento all'estero di cose aventi interesse artistico, storico, archeologico, entoantropologico, bibliografico documentale o archivistico in violazione della normativa relativa alla tutela dei beni culturali e in assenza di attestato di libera circolazione o di licenza di esporto. Le pene si applicano anche a chi non fa rientrare nel territorio i beni delle suddette categorie quando la loro uscita era stata autorizzata e chi dichiara il falso per eludere la normativa sull'autorizzazione all'uscita di beni culturali dal territorio nazionale.		
Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.) La distruzione, dispersione, deterioramento ed ogni altra condotta che rende anche solo parzialmente infruibili o inservibili beni culturali o paesaggistici, sia altrui che propri, è punita. Il deturpamento o l'imbrattamento sono puniti in modo più lieve.	Da 300 a 700 quote	
Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.) La norma in oggetto sanziona sia la contraffazione di opere d'arte o di altri oggetti antichi di interesse storico o archeologico, sia chi, non avendo concorso nella contraffazione, commercia beni contraffatti o li autentica o contribuisce ad accreditarne la provenienza come lecita.		

Art 25-duodevicies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici aggiunto dalla L. n. 22/2022	Sanzioni	
	Pecuniarie	Interdittive
Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) La condotta, già tipica del riciclaggio, ha ad oggetto beni culturali, provenienti da delitto non colposo: sono punite la sostituzione, il trasferimento e tutte le altre operazioni che rendano difficile la ricostruzione della loro provenienza delittuosa, poste in essere da chi non ha concorso in tale delitto e anche se il soggetto che ha perpetrato il delitto da cui provengono i beni non sia punibile.	Da 500 a 1000 quote	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività
Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.) È punita la condotta di chi devasta o saccheggia (intese come le condotte di chi spoglia in modo violento e sistematico, distrugge, depreda) beni culturali, beni paesaggistici od istituti e luoghi della cultura.		